



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia (RE), Dott. Avv. Stefano Moretti, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 5111 / 2016 del R.G. contenzioso, promossa da:

Paralupi Avv. Guido

in proprio, difeso ex art. 86 cpc, nato a Parma (PR) in data 17.06.1973, residente in Reggio Emilia, Via Campo Marzio n. 17, elettivamente domiciliato, come indicato in sede di atto introduttivo di citazione, presso il proprio studio in Reggio Emilia, Via P.C. Cadoppi n. 8,

attore,

nei confronti di:

Iberia – Lineas Aereas De Espana, Sociedad Anonima Operadora

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Madrid (Spagna), Colle Velasquez, 130, e sede secondaria in Italia in Roma, Via Basento 57,

convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni.

Per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Reggio Emilia adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di Legge per le causali di cui in narrativa e per quelle eventualmente deducende o scaturenti in corso di istruttoria, con ogni diversa, più ampia o favorevole statuizione e declaratoria del caso e di Legge:

- accertare e dichiarare che tra le parti del presente giudizio intercorreva un contratto poi risolto a causa della dichiarata intenzione, da parte di Iberia – Lineas Aereas De Espana, Sociedad Anonima Operadora, di non adempiervi alle condizioni precedentemente pattuite*
- accertare e dichiarare quindi la responsabilità di Iberia – Lineas Aereas de Espana, Sociedad Anonima Operadora per il danno patrimoniale occorso a Paralupi Giulio, consistito nel maggior prezzo da lui pagato per ottenere da terzi la prestazione non eseguita dalla convenuta nonché per il danno non patrimoniale di cui in narrativa sub paragrafo 21 E, per l'effetto,*

condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore la somma di Euro 1.242,60 maggiorata degli interessi legali da calcolarsi a far tempo dal 17 / 05 / 2016 quando è scaduto il termine di 7 giorni concesso all'attore con la sua formale costituzione in mora del 10 / 05 / 2016 (v. doc. 17), nonché a risarcire all'attore la somma che codesto Giudice Ill.mo vorrà, anche equitativamente, determinare;

- in ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di giudizio, come per Legge”.

Motivi della decisione.

Con atto introduttivo di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 19.09.2016, l'Avv. Guido Paralupi conveniva in giudizio la Iberia – Linea Aereas de Espana, Sociedad Anonima Operadora, affermando (per sintesi):

a) di avere sottoscritto, in data 27 gennaio 2016, nella qualità di consumatore, al prezzo totale di Euro 2.095,24, tramite l'agenzia turistica online: “Lastminute.com”, contratto di acquisto di 4 biglietti di volo aereo andata e ritorno Nizza – San Paolo del Brasile, Via Madrid, con la compagnia aerea “Iberia” (come da conferma di prenotazione ed estratto conto della carta di credito del medesimo attore, da cui sarebbe risultato l'addebito di Euro 2.095,24; doc.ti 1, 2 del fascicolo attoreo);

b) di essere stato informato, circa tre mesi dopo, ovvero in data 20 aprile 2016, dall'agenzia turistica, che il vettore aereo avrebbe variato le condizioni di orario originarie, e, in alternativa al volo originario n. IB6820, cancellato, avrebbe proposto il solo IB6824, in partenza da San Paolo alle 15.05 del 7 agosto 2016, con differenza di 7 ore e 50 dall'orario precedentemente previsto, e necessità di attendere la successiva coincidenza di volo da Madrid a Nizza per ben 9 ore e 30 minuti, invece di 1 ora e 35;

c) di avere quindi rifiutato di aderire alla soluzione alternativa, che avrebbe implicato grave disagio ai propri figli di 6 e 9 anni di età, e la necessità di perdere la coincidenza con il volo interno del Brasile, da Ribeirao Preto a San Paolo, per il quale avrebbe già sostenuto la spesa di Euro 389,74;

d) di avere quindi ricevuto in data 21 aprile 2016 proposta per il volo IB2480, in partenza da San Paolo, alla stessa ora di quello IB6820, invece cancellato,

e) di avere avuto poi ulteriore proposta alternativa per il volo IB6824, in partenza da San Paolo alle ore 15,05, e già rifiutato in precedenza, ma di avere quindi rifiutato anche tale ultima proposta;

f) che il volo alternativo proposto, n. IB2480, in un primo momento proposto, sarebbe risultato nel frattempo, inspiegabilmente, ancora disponibile alle prenotazioni, sul sito internet della compagnia aerea (come da estratto prospetto voli disponibili in data 30.04.2016: doc. 13 fascicolo attoreo);

g) di avere quindi diffidato la compagnia aerea a fornire conferma del volo n. IB2480, avvisando che, in difetto, avrebbe richiesto l'integrale rimborso dell'importo di Euro 2.095,24 (doc. 11);

h) di avere poi ricevuto comunicazione da tale Sol Rodriguez, dello "Staff di Esperti nella Gestione dei Reclami" di Ibera (comunicazione in data 09.05.2016: doc. 14) di presa in carico della posizione reclamata; di avere quindi ricevuto ulteriore comunicazione in data 09 / 05 / 2016, da parte del Centro di Assistenza al cliente della stessa Compagnia aerea, in cui veniva indicato che la modifica della programmazione risultava essere dipendente da: "*Modifiche nella programmazione dei ... voli che dipendono dalla domanda e dalle disponibilità delle operazioni di decollo e atterraggio negli aeroporti*" (doc. 16);

i) di avere quindi acquistato in data 10 maggio 2016 4 biglietti aerei con la compagnia TAP Portugal, compagnia offerente condizioni di orario comparabili con quelle originariamente pattuite con Iberia (come da comunicazione e - mail in data 10.05.2016: doc. 17 e programma dei voli Tap Portugal: doc. 18);

l) di avere in seguito diffidato la Ibera (doc. 17) a rimborsargli il prezzo pagato di Euro 2.095,24 (che sarebbe stato in seguito effettivamente rimborsato), oltre alla differenza sul maggior prezzo effettivamente sborsato per l'acquisto del volo dalla Tap Portugal, pari a Euro 1.222,60;

m) domandava altresì il rimborso della somma di Euro 20,00, trattenuta da Iberia per "*spese di gestione pratica*" (come da comunicazione al riguardo in data 11.05.2016: doc. 21);

n) lamentava infine l'attore di avere subito un ulteriore danno consistito nell'attività ed il tempo occorso per la trattazione personale della posizione - anche a scapito della propria attività professionale - e per l'ansia personale subita dall'intera vicenda.

La domanda svolta da parte attrice deve ritenersi meritevole di parziale accoglimento.

Infatti, l'attore ha dimostrato l'iniziale spesa di Euro 2.095,24, per i biglietti aerei in questione (come da copia conferma di prenotazione, e da estratto addebiti della carta di credito dell'attore: doc.ti 1,2).

Ha poi dimostrato di avere ricevuto disdetta per il volo prenotato, e di avere ricevuto offerte alternative (come sopra indicato) per voli aventi orari molto differenti da quelli originari, ed incompatibili con le coincidenze assunte.

L'attore ha quindi dimostrato di avere subito successivamente la spesa di Euro 3.317,84 per prenotare analoghi voli dalla compagnia Tap Portugal (come da condizioni di prenotazione prodotte: doc. 20, pag. 2), spesa superiore a quella originaria, presumibilmente per la particolare vicinanza con la data della partenza prenotata.

Ha altresì dimostrato il grave inadempimento della compagnia convenuta, data la significativa diversità degli orari di viaggio documentati come offerti in alternativa dalla medesima Iberia, per gli effetti della risoluzione del contratto stipulato.

Ha quindi indicato di essere stato rimborsato della somma originariamente spesa di Euro 2.095,24, da parte della Iberia (la quale risulta con ciò avere riconosciuto, con comportamento concludente, la legittimità della risoluzione contrattuale esperita), e dimostrato di non avere avuto alcuna comunicazione di annullamento delle prenotazioni / acquisti di biglietti originari da Iberia, in dipendenza di eventi straordinari, ovvero costituenti caso fortuito o forza maggiore (avendo se mai avuto indicazione della effettuazione di scelte di mera opportunità commerciale, da parte della compagnia convenuta, ovvero indicazione di solo eventuali e generiche circostanze inerenti a sopravvenute variazioni di disponibilità dei decolli dagli aeroporti: come da comunicazione e – mail costituente il doc. 16 del fascicolo attoreo).

Appare quindi legittimo il rimborso della somma capitale richiesta di Euro 1.222,60.

Ad essa dovrà aggiungersi la somma di Euro 20,00, per asserite “spese di gestione pratica” (come da comunicazione e – mail del 11.05.2016 della compagnia: doc. 21), trattandosi di voce di spesa del tutto indimostrata da parte della convenuta contumace.

Non potrà invece essere risarcito l'ulteriore danno asserito dall'attore, in ragione dell'attività svolta per la gestione della posizione, e lo stress asserito come subito, non trattandosi di “danno da vacanza rovinata” o di altro danno meritevole di tutela risarcitoria, in quanto implicante la lesione di interessi costituzionalmente tutelati.

La somma capitale dovuta dalla compagnia convenuta ammonta quindi a complessivi Euro 1.242,60, oltre interessi legali dalla data di messa in mora in scadenza il 17.05.2016 (doc. 17 di parte attrice) al saldo effettivo.

La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza della compagnia convenuta contumace, dato il prevalente riconoscimento della domanda attorea.

Tali spese, tenuto conto di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, ed entrato in vigore, ai sensi dell'art. 29 del medesimo Decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vengono determinate in Euro 125,00 per anticipazioni, Euro 765,00 per compensi (di cui Euro 225,00 per fase di studio della controversia, Euro 240,00 per fase introduttiva, in difetto di fase istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali iniziali, Euro 300,00 per fase decisionale), 15 % su compenso per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva di Legge, e successive eventuali occorrendo;

P.Q.M.:

1) accertata la legittimità e fondatezza della risoluzione contrattuale azionata da parte attrice, condanna la compagnia convenuta Iberia – Lineas Aereas De Espana – Sociedad Anonima Operadora, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice, come in parte motiva determinati in Euro 1.242,60, oltre interessi in misura legale dalla data di messa in mora del 17.05.2016 al saldo effettivo;

2) condanna la medesima convenuta a rifondere a Paralupi Guido le spese di lite, come in parte motiva determinate in Euro 125,00 per anticipazioni, Euro 765,00 per compensi (di cui Euro 225,00 per fase di studio della controversia, Euro 240,00 per fase introduttiva, in difetto di fase istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali iniziali, Euro 300,00 per fase decisionale), 15 % su compenso per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva di Legge, e successive eventuali occorrendo.

Reggio Emilia, 1 marzo 2017

Depositata in data

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott. Avv. Stefano Moretti